

CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Publicato sulla G.U. n. 52 del 02/03/2024 il DL 02/03/2024 n. 19 rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti la l'attuazione del PNRR".

Tale decreto introduce un nuovo credito d'imposta cd. "transizione 5.0" che agevola i progetti di investimento **finalizzati a ridurre i consumi energetici e a produrre energia da fonti rinnovabili (diverse delle biomasse) nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.**

L'intervento è previsto per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025.

Il credito d'imposta ha numerose analogie col bonus investimenti 4.0 (sono agevolati i medesimi beni materiali/immateriali 4.0 interconnessi).

Per la sua **PIENA ATTUAZIONE** sarà necessaria l'emanazione di un DM attuativo da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro **il 1/04/2024**.

Tale decreto conterrà:

a	Contenuto, modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni , delle certificazioni /eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni della congruità e della pertinenza delle spese sostenute
b	Criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti
c	Controlli, esclusione e recupero del beneficio
d	Modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa
e	Individuazione dei requisiti (indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità) dei certificatori energetici, e delle relative coperture assicurative necessarie
f	Individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili

Si precisa fin da ora che il credito di imposta transizione 5.0 non sostituisce il credito di imposta 4.0 valevole ancora fino al 2025 ma si aggiunge.
Il credito di imposta 4.0 rimane ancora fruibile.

BENEFICIARI

Possono fruire del nuovo credito d'imposta tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente da forma giuridica (ditte individuali o società), settore economico di appartenenza, dimensione (piccola, media o grande impresa) e regime di determinazione del reddito (sono incluse le imprese in regime forfettario).

Sono escluse invece i soggetti in liquidazione/in procedura concorsuale e quelle destinatarie di sanzioni interdittive.

Come per il credito di imposta 4.0 la "spettanza" del credito d'imposta è subordinata, congiuntamente:

- ù al corretto adempimento degli obblighi previdenziali/assistenziali a favore dei lavoratori;
- ù al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore.

INTERVENTI AMMISSIBILI

L'impresa deve predisporre un "progetto di innovazione" nell'ambito del quale siano previsti una serie di investimenti, che devono soddisfare i seguenti requisiti

INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Sono agevolabili gli investimenti:

- Û in beni materiali e immateriali di cui, rispettivamente, agli All. A e B alla L. 232/2016;
- Û che abbiano i seguenti requisiti:
 - o siano "nuovi"
 - o "strumentali" all'esercizio d'impresa
 - o "interconnessi" al sistema aziendale di gestione della produzione/rete di fornitura
- Û a condizione che, tramite tali investimenti, si consegua, una riduzione complessiva dei consumi energetici, alternativamente:
 - o della struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;
 - o o dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Il calcolo della riduzione dei consumi è calcolato con riferimento:

- + ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti;
- + al netto delle variazioni delle "condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico" (condizioni che saranno, presumibilmente, individuate dal DM attuativo).

Per fare un esempio un'impresa che nel 2023 ha consumato 10.000 kwh per produrre 1.000.000 di pezzi del proprio prodotto (1 kwh per 10 pezzi), registra una riduzione dei consumi del processo nel 2024 laddove, per ciascuna decina di pezzi prodotti, assorba un'energia inferiore a 1 kwh.

Analogamente, un'impresa che consumi 10.000 kwh per riscaldamento a una temperatura media di 15°, potrà sostenere di aver ottenuto una riduzione del consumo energetico laddove, nell'anno successivo, consumi meno di 10.000 kwh ove la temperatura media sia rimasta di 15°.

Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico sarà calcolato rispetto ai consumi energetici medio annuo di imprese analoghe come saranno definite dal DM attuativo.

Oltre a tali investimenti sono agevolati gli altri investimenti da **FONTI RINNOVABILI**.

Sono infatti agevolati gli investimenti in beni materiali:

- per l'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta (sistemi di accumulo) con le seguenti limitazioni:
 - o gli impianti che utilizzano:
 - § le "biomasse": sono esclusi dall'agevolazione;
 - § la fonte solare: sono ammissibili i soli impianti con moduli fotovoltaici che soddisfano i requisiti di cui all'art. 12, co. 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023(*).

*Art. 12, co. 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023: il riferimento è ai moduli fotovoltaici prodotti nella UE:

a) con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

b) con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

c) con moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

Nelle more della formazione dell'apposito Pubblico registro che censirà tali impianti, i requisiti sono oggetto di apposita attestazione rilasciata dal produttore.

Con riferimento invece alla **FORMAZIONE DEL PERSONALE** sono agevolate le spese:
per la formazione del personale;

- erogata da soggetti esterni individuati con apposito DM
- finalizzate all'acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Tali spese sono agevolabili nel limite:

- del 10% degli investimenti effettuati;
- e, comunque, nel limite massimo di **Euro 300.000**.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficio spetta con aliquota variabile in ragione della riduzione dei consumi energetici ottenuta. In modo analogo al credito d'imposta industria 4.0, anche il tax credit transizione 5.0 prevede un meccanismo di erogazione per scaglioni da computare in relazione al singolo anno di riferimento.

Alla luce del livello minimo raggiungibile (3% o 5%) e degli incrementi previsti in presenza di determinate percentuali riduzione dei consumi di stabilimento/processo produttivo, si giunge alle seguenti aliquote:

Riduzione consumi energetici	della struttura produttiva	Tra il 3% e il 6%	Tra il 6% e il 10%	Oltre il 10%
	dei processi interessati dall'investimento (alternativa)	Tra il 5% e il 10%	Tra il 10% e il 15%	Oltre il 15%
SOGLIA DI INVESTIMENTO				
Fino a 2,5 milioni		35%	40%	45%
Da 2,5 milioni a 10 milioni		15%	20%	25%
Da 10 milioni a 50 milioni		5%	10%	15%
Oltre 50 milioni		-	-	-

N.B.: il credito d'imposta come sopra determinato è un "credito teorico", nel senso che la misura effettiva è riconosciuta nei limiti delle risorse stanziare (Euro 1.039,5 milioni per l'anno 2024, Euro 3.118,5 milioni per l'anno 2025 e Euro 415,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030).

Opera l'**obbligo di ricalcolo del bonus** (al netto del bene "disinvestito", con obbligo di riversamento, senza sanzioni e interessi, se risulti utilizzato in eccedenza rispetto all'importo rideterminato) ove i beni agevolati:

- siano ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione (anche se appartenenti allo stesso soggetto);
- o non venga esercitata l'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in leasing entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello di completamento degli investimenti.

Rispetto all'analogo meccanismo previsto nel bonus investimenti 4.0 **risulta ampliato l'orizzonte temporale (dal 31/12 del 2° anno successivo al 5° anno successivo)**.

ASPETTI PROCEDURALI

Per l'accesso al beneficio, le imprese sono tenute a presentare, in via telematica, un'apposita istanza ("prenotazione") che contiene:

- + la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
- + apposite certificazioni (ex ante ed post) relative all'investimento sulla base di un **modello standardizzato messo a disposizione dal GSE.**

Il GSE **previa verifica formale** trasmette quotidianamente al Mimit l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato.

Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento "prenotato", secondo modalità definite con il DM attuativo.

In base a tali comunicazioni il GSE determina l'importo del credito utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

Si tratta, dunque, di un beneficio **"in formazione"** durante l'anno, in ragione degli investimenti effettuati. Ai fini dei controlli, il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie, con l'ammontare del relativo credito d'imposta che si presume sarà visibile dal cassetto fiscale del contribuente.

Il riconoscimento del credito di imposta è subordinato al rilascio di una serie di **CERTIFICAZIONI.**

CERTIFICAZIONI "ENERGETICHE"

Al GSE vanno presentate le certificazioni, rilasciate da un valutatore indipendente, che attestino:

- ✓ **ex ante:**
 - la riduzione dei consumi energetici **conseguibili tramite il progetto di investimento;**
- ✓ **ex post:**
 - **l'effettiva realizzazione degli investimenti** in conformità a quanto previsto dalla certificazione ex ante
 - **l'avvenuta interconnessione** dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI	
Soggetti in ogni caso inclusi	- Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339
	- Energy Service Company (ESCO) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352
Altri soggetti	Altri certicatori in possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, da individuare nel DM attuativo.

Per le sole PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo **non superiore a Euro 10.000.**

CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata:

- ✓ per le Srl/Spa soggette all'obbligo di revisione contabile: dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisore unico/società di revisione o sindaco unico/collegio sindacale);
- ✓ per tutte le altre imprese: la certificazione è rilasciata, a scelta dell'impresa:
 - da un revisore legale dei conti ("attivo")
 - o da una società di revisione legale dei conti.

Anche in questo caso il costo per la certificazione delle spese: anche il costo addebitato dal revisore incrementa il credito d'imposta **nel limite di Euro 5.000.**

INDICAZIONE IN FATTURA

Le fatture, i DDT e "gli altri documenti" (contratti, ecc.) devono contenere il riferimento alle disposizioni del DL "PNRR 2024":

"Bene agevolabile col credito d'imposta ex art. 38, DL n. 19/2024"

Analogamente a quanto chiarito per il bonus investimenti 4.0, si ritiene sia possibile procedere alla regolarizzazione gratuita (con apposizione di scrittura indelebile sul cartaceo o tramite autofattura inviata allo SDI).

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24:

✚ **in un'unica soluzione entro il 31/12/2025**

✚ l'eventuale residuo non utilizzato a tale data è riportabile ed **utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.**

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- decorsi 5 gg dalla trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle entrate, dell'elenco delle imprese ammesse e del relativo credito d'imposta spettante;
- l'impresa deve avvalersi dei servizi Entratel/Fisconline per la presentazione del mod. F24.

Non si applicano i limiti alla compensazione:

- generali su base annua di Euro 2.000.000;
- dei crediti agevolativi di Euro 250.000 annui.

ASPETTI FISCALI

Il credito d'imposta non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IRAP e non può essere cumulato con il credito di imposta 4.0.

Al contrario è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (es: contributi regionali), purché non finanziati con fondi europei (art. 9, Reg. UE n. 2021/241) a condizione che tale cumulo (tenuto conto anche della non imponibilità ai fini dei redditi/IRAP) non porti al superamento del costo sostenuto (nel qual caso va proporzionalmente ridotto).

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione/trasferimento. **Tuttavia, come per il credito di imposta 4.0 si ritiene imputabile ai soci di soggetti trasparenti).**